

JG

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE _CER.OLG_"

L'anno **2024**, il giorno **30** del mese di **settembre**, presso il Comune di Olginate, sito in Olginate (Lc) alla Piazza Volontari del Sangue n. 1, si sono riuniti:

- Il **Comune di Olginate**, con sede in Olginate (Lc) alla Piazza Volontari del Sangue partita IVA 00634350136, in persona del Sindaco – Legale rappresentante p.t. Sig. Passoni Marco, nato a Lecco il 25/05/1975, residente in Olginate (LC) alla via C. Cantù n. 42, a ciò autorizzato in virtù di Delibera di Consiglio comunale n. 20 del 15/07/2024

- Il Sig. **Nogara Louis Steven**, nato a Vicenza il 30/06/1978, residente in Olginate (LC) alla via Don Novati n. 11, codice fiscale NGRLST78H30L840B

- Il Sig. **Tosetti Dario**, nato a Lecco il 27/11/1972, residente in Olginate (LC) alla via Belvedere n. 32, codice fiscale TSTDRA72S27E507L

- La società **Flli Mauri s.p.a.** (P.I./C.F. 00204050132) con sede in Garlate (LC) alla via Barzago n. 189, in persona del legale rappresentante Sig. Mauri Luca, nato a Lecco il 08/11/1968 ed ivi residente alla via Don Giuseppe Pozzi n. 5, codice fiscale MRALCU68S08E507E

- La società **Corti Ottica - Foto di Silvio e Stefano Corti & C. sas** (P.I./C.F. 03632090134) con sede in Olginate (LC) alla via S. Agnese n. 7/9, in persona del legale rappresentante Sig. Corti Silvio, nato a Lecco il 16/05/1978, residente in Calolziocorte (LC) alla via Latini n. 17/B, codice fiscale CRTSLV78E16E507H

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, è costituita un'Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 36 del Codice civile, denominata "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE _CER.OLG_".

ART. 1 – COSTITUZIONE

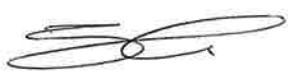
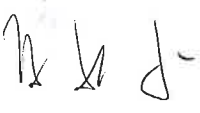
I componenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, un'Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 36 del Codice civile, denominata "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE _CER.OLG_", che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata "_CER.OLG_", disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale.

ART. 2 – SEDE

La sede dell'Associazione è ubicata in Olginate (Lc), alla Piazza Volontari del Sangue n.1, presso la casa comunale. Il cambiamento della sede legale, fermo restando l'assolvimento della comunicazione agli uffici competenti, non determina modifica dello Statuto.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione, salvo le ipotesi di scioglimento anticipato, è a tempo indeterminato.


L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Fa eccezione il primo anno di costituzione, per cui la decorrenza coincide con la data di costituzione e funzionamento dell'Associazione.

ART. 4 – OGGETTO

L'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile aperta a tutti, soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva UE 2018/2001, dell'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*; e dell'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021 di attuazione della Direttiva sopra citata l'obiettivo principale dell'Associazione è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di Comunità ai suoi membri ed alle aree locali in cui opera la Comunità.

L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti e essere soggetto ad obblighi. L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria.

In particolare, a titolo esemplificativo, l'Associazione si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile, aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia, (dagli emanandi decreti attuativi del D.lgs. n. 199/2021), delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziarie;
- svolgere, compatibilmente con la propria natura, le funzioni che per legge sono attribuite alla CER;
- promuovere la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo;
- sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo mediante un modello basato sulla condivisione ed incentrato su un sistema di scambio locale, favorendo la gestione congiunta, la riduzione della dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale da fonte fossile e, più in generale, lo sviluppo sostenibile;
- incentivare la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, diminuendo in tal modo le emissioni di gas ad effetto serra e concorrendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- ridurre i consumi e favorire il risparmio energetico;
- promuovere modelli di inclusione e collaborazione e di contrasto o quantomeno di riduzione della povertà energetica;
- consentire agli associati di accedere agli incentivi previsti dalla normativa vigente, fra cui quelli previsti dagli artt. 5 e ss. del D.lgs. n. 199/2021;
- valorizzare le fonti esistenti sul territorio;
- contribuire al raggiungimento dei target di produzione da FER a livello territoriale;
- diffondere la cultura della sostenibilità, stimolando il coinvolgimento della Cittadinanza;

- 
- realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete;
 - sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
 - stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
 - stipulare protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici e/o privati per lo sviluppo delle attività che costituiscono oggetto dell'Associazione;
 - avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
 - stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
 - organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
 - promuovere le attività dell'Associazione, anche attraverso eventi pubblici volti ad illustrare l'Associazione medesima, le sue attività ed i suoi risultati;
 - la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti;
 - lo svolgimento di qualsiasi altra attività annessa o affine agli scopi sopraelencati, purché tali attività non abbiano scopo di lucro e purché trattasi di attività consentite dalle norme vigenti.

ART. 5 - MEZZI FINANZIARI

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari specificati nello Statuto.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dalle norme dello Statuto, che è composto da n. 24 articoli, e che, approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato come per legge. Sono inoltre disciplinati dai Regolamenti interni.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono quelli previsti nello Statuto, nominati secondo le modalità ivi indicate. Possono essere associati tutti coloro che posseggono i requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto, alle condizioni di cui allo Statuto medesimo.

ART. 8 - PRIVACY

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, recata dal D.lgs. n. 196/2003, le parti dichiarano di essere informati in merito e prestano il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto, per le finalità di cui all'atto medesimo.

ART. 9 - SPESE

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovute, sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto viene approvato e sottoscritto dai presenti.

FIRME

Comune di Olginate

Nogara Louis Steven

Tosetti Dario

Flli Mauri spa

Corti Ottica - Foto
di Silvio e Stefano Corti & C. sas

[Handwritten signatures of the parties]



Il Funzionario
Antonio MELINA
Firma su delega del Direttore Provinciale

REGISTRATO A LECCO IL 17/10/2024
N° 1282 SERIE 3
VERSATE €. 200,00 #
DI CUI €. _____ (SANZIONI)
€. _____ (INTERESSI)





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CER.OLG nel COMUNE DI OLGINATE (LC)»

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione non riconosciuta autonoma ed a partecipazione aperta e volontaria denominata "Comunità Energetica Rinnovabile, CER.OLG nel Comune di Olginate (di seguito, l'«**Associazione**» o «**CER**»).

L' Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Articolo 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede in Olginate in Piazza Volontari del Sangue n. 1.

L'Associazione opera nel territorio di Olginate e paesi limitrofi con copertura territoriale nei limiti della cabina primaria AC001E01492.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito all'art. 22, è a tempo indeterminato.

Articolo 3 – Statuto, finalità e oggetto sociale

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Si potranno valutare successivi adeguamenti rispetto alla forma del soggetto giuridico sulla base del cambiamento delle condizioni, sia relative al numero dei membri sia in merito alla loro tipologia.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile aperta a tutti, soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 31 del D lgs n.199/2021.

A tal fine, l'Associazione potrà:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile tra privati e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi della normativa *pro-tempore* vigente mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati dell'Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare e gestire la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione stessa ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. "a" del D.lgs. 199/2021

VG ch SC 2 k f n

e s.m.i, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;

- promuovere ed organizzare una o più configurazioni di Autoconsumo collettivo afferente la cabina di trasformazione primaria del territorio di competenza ed eventualmente, qualora ne esistano le condizioni, anche in altri territori;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- realizzare e gestire impianti di ricarica per veicoli elettrici;
- cedere a terzi o al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito, "GSE") ed alla rete elettrica nazionale l'energia elettrica eventualmente prodotta in eccesso rispetto ai consumi degli associati;
- svolgere attività informativa e di coordinamento tra tutti i soggetti operanti nel settore a favore del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili al fine di ottimizzare l'uso delle risorse esistenti, salvaguardare l'ambiente, combattere i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita delle persone.

In tali ambiti, l'Associazione si propone di:

- promuovere e realizzare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici o a biomasse e comunque ad ogni altra fonte energetica rinnovabile;
- promuovere e realizzare la produzione di energia elettrica dai reflui organici e da altri cascami dei processi produttivi;
- promuovere il ricorso a forme innovative di produzione di calore per l'uso termico e sanitario, quali l'installazione di pannelli solari termici, l'estrazione di calore dal sottosuolo (geotermia a bassa entalpia), l'accumulo termico e quindi il pieno utilizzo di risorse termiche rinnovabili;
- promuovere, quando le energie rinnovabili non siano comunque sufficienti a soddisfare il fabbisogno, la realizzazione di impianti di cogenerazione (calore ed elettricità) da combustibili rinnovabili gas metano per ottimizzarne il rendimento energetico;
- promuovere e realizzare strutture, sistemi, metodi per l'immagazzinamento dell'energia;
- promuovere la realizzazione di impianti di distribuzione collettiva del calore (teleriscaldamento);
- promuovere l'adozione di ogni forma tecnologica disponibile (quale ad esempio la domotica) per ottimizzare l'uso di energia elettrica e termica;
- promuovere l'adozione di ogni soluzione tecnologica idonea a diminuire la dispersione termica degli edifici;
- promuovere e organizzare incontri e produrre materiale informativo, sia cartaceo che informatico, rivolto alla generalità dei cittadini allo scopo di diffondere la cultura del risparmio energetico e dell'uso delle energie rinnovabili;
- organizzare una o più configurazioni di comunità energetica facenti riferimento alle cabine di distribuzione previste dalle norme.

L'obiettivo dell'Associazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia sopra indicata.

L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:

- costituirsi come CER aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia e, in particolare, dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (di seguito, il "**Decreto CACER**") nonché dalle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziarie;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi del Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso approvato dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (di seguito, "**ARERA**") con Deliberazione n. 727/2022(R/EEL e s.m.i. (di seguito, il "**TIAD**") regole operative emanate dal GSE in data 23 febbraio 2024 (di seguito, le "**Regole Operative GSE**"), anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- promuovere e adottare strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella comunità;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- stipulare accordi e convenzioni con l'ARERA, con il GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro. Il patrimonio complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle

attività statutarie. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Qualora alla CER partecipino PMI, la partecipazione all'Associazione non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

Articolo 4 - Programma eventi / attività

Il programma delle attività viene redatto dal Direttivo e presentato all'Assemblea degli Associati.

Il programma delle attività contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni da realizzare durante l'anno. Il programma non è rigido, quindi le attività previste possono essere integrate durante l'anno.

Per accedere ad eventuali attività a pagamento offerte dall'Associazione bisogna essere obbligatoriamente iscritti all'Associazione stessa.

Articolo 5 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 6 – Bilanci ed esercizi

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Fa eccezione il primo anno, per cui la decorrenza coincide con la data di costituzione e funzionamento dell'associazione.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo, l'Assemblea provvede ad approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, preventivamente predisposto dal Consiglio Direttivo, Tale termine non è comunque perentorio.

Articolo 7 – Associati

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria.

La partecipazione dei membri o dei soci all'Associazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale in capo a ciascun associato, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Gli associati che esercitano potere di controllo sono enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica

M b d ch SE. GC

(ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile, nonché le persone fisiche e le piccole e medie imprese (di seguito, le "PMI").

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

All'atto di presentazione della domanda ogni associato dovrà attestare e presentare documentazione a comprova di:

- a) non essere un'impresa in difficoltà;
- b) di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 94 a 98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (il "**Codice degli Appalti**");
- c) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- d) di non incorrere in una causa di esclusione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii e di non essere soggetto a misure di prevenzione.

In caso di mancata attestazione e dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) non sarà riconosciuta la qualifica di associato.

La perdita anche solo di uno dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) comporterà l'esclusione dell'associato dall'Associazione.

Articolo 8 – Domanda di ammissione

Per iscriversi all'Associazione, fermo restando il possesso dei requisiti morali e tecnici necessari per partecipare alla medesima, sarà necessario compilare la scheda di adesione e versare la quota associativa, se prevista, che viene determinata ad inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo. Il Direttivo ha facoltà di rivedere annualmente l'importo, se ritenuto necessario. L'assemblea, in entrambi i casi, approverà il valore della quota. A ogni inizio anno fiscale agli associati sarà ricordato tramite mezzo di Mailing-list il rinnovo della tessera associativa.

Fermo restando il possesso dei requisiti in capo agli associati previsti dallo Statuto, l'unico limite all'ammissione è rappresentato dalla configurazione normativa della CER che prevede che i titolari dei punti di connessione aderenti all'Associazione devono essere sottesi alla medesima cabina primaria.

Articolo 9 - Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa (qualora prevista) nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di Associato dà diritto:

- a partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato, consumatore/produttore/prosumer ha diritto ad 1 (uno) voto. Qualora un associato dovesse essere titolare di più POD sarà titolare di un numero di voti pari ai POD intestati.
- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall'Associazione.

Fermo restando quanto sopra, ogni associato può partecipare personalmente o farsi rappresentare da altri Associati. Tuttavia, nessun Associato può rappresentare (oltre sé stesso) più di altri tre Associati.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione (se prevista) sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati danno mandato all'Associazione di gestire la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dal Decreto CACER, dal TIAD emanato dall'ARERA, dalle Regole operative emanate dal GSE e successive disposizioni.

Articolo 10 – Condivisione dell'energia e calcolo dell'energia

Nel rispetto di quanto previsto dalla Regole Operative emanate dal GSE, gli associati prendono atto che, qualora su base annua l'energia condivisa incentivabile della CER dovesse essere superiore al valore-soglia del 55% rispetto al totale dell'energia immessa in rete dagli impianti, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario è destinato al/ai consumatore/i diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Qualora la CER dovesse essere beneficiaria di contributi in conto capitale che si cumula con la tariffa premio, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto CACER e dalle Regole Operative, il valore soglia del 55% è ridotto al 45%.

Articolo 11 – Nomina del soggetto referente

Il Presidente, quale soggetto avente la legale rappresentanza dell'Associazione, nominerà e conferirà mandato a un soggetto delegato che assumerà il ruolo di referente della medesima Associazione per quanto riguarda i rapporti con il GSE (di seguito, il "Referente").

Al Referente sarà conferito mandato senza rappresentanza di durata annuale tacitamente rinnovabile di anno in anno e revocabile in qualsiasi momento.

Il Referente sarà responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e demandano alla stessa la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE. Egli sarà anche responsabile del riparto tra gli associati degli incentivi e contributi derivanti dalla partecipazione alla CER.

Nel rispetto di quanto previsto dalle Regole Operative emanate dal GSE il Referente deve assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte delle suddette configurazioni sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti.

È necessario, inoltre, che per il Referente non ricorrano le cause di esclusione previste anche per gli associati e indicate al precedente articolo 7 e che sia in possesso delle certificazioni richieste dalla legge.

Ai sensi di quanto previsto dalla Regole Operative il Referente sarà destinatario di tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per le CER da parte del GSE, nonché sarà il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

Inoltre, il Referente, in fase di richiesta di accesso al servizio per la CER, dovrà dichiarare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario è destinato al/ai consumatore/i diversi dalle imprese ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione.

Qualora il referente dovesse essere un soggetto terzo rispetto all'Associazione esso sarà individuato nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 36/2023 e dalla normativa applicabile e sarà selezionato tra i soggetti in possesso della qualifica ESCO certificata UNI 11352.

Articolo 12 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni per iscritto mediante raccomandata A/R oppure inoltrando un messaggio di posta elettronica (all'indirizzo: _____ con ricevuta di lettura).

In ambo i casi sarebbe opportuno specificare le motivazioni della scelta.

Gli associati che disdicono la loro iscrizione non hanno alcun diritto di quota sul patrimonio sociale.

Gli associati, in sede di abbandono, dovranno motivare al Direttivo la propria scelta.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito.

Le quote associative (se presenti) non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto.

Gl i associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte della CER ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta motivandone l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 13 – Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 14 -Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente, che ne dirige e coordina i lavori, oppure da almeno due membri del consiglio direttivo o da un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente.

La convocazione dell'Assemblea avviene mezzo e-mail e/o PEC, messaggio SMS o Whatsapp con ordine del giorno da recapitare almeno 3 (tre) giorni prima (termini liberi) dallo svolgimento. E' onere di ogni Associato, al momento dell'adesione, comunicare un indirizzo e-mail e/o PEC e/o telefonico mobile valido a cui lo stesso ha accesso e a cui desidera ricevere le convocazioni ed ogni altra comunicazione. E'

altresì responsabilità di ogni Associato verificare la ricezione di convocazioni o altre comunicazioni all'indirizzo e-mail e/o PEC e/o numero telefonico conferito, nonché di comunicare variazione dell'indirizzo medesimo.

Le convocazioni/comunicazioni mezzo e-mail/PEC sono comunque da preferirsi rispetto a quelle mediante messaggio SMS o Whatsapp.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati o rappresentanti presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati, in tal caso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed il compenso.

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'esclusione degli associati e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea delibera inoltre in merito a:

- eventuale quota associativa;
- l'utilizzo degli importi di cui al Decreto CACER, nonché degli ulteriori importi previsti e riconosciuti alla CER per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la CER deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la CER, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla CER, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della CER, secondo quanto previsto dal TIAD;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e su quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente statuto.

Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti la nomina e la revoca degli organi sociali, nonché ogni altra decisione riguardante gli stessi o comunque in relazione a situazioni personali.

Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e custodito presso la sede dell'Associazione.

Tutti gli associati possono visionare i verbali di Assemblea.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'Assemblea e la possibilità di tutti i presenti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 15 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, eletti dall'Assemblea ed in seno alla stessa.

Al proprio interno, il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vice-Presidente ed un tesoriere.



I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Possono essere eletti quali membri del Direttivo i soci facenti parte della CER.

Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'Associazione.

Qualora venga meno un membro, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Quando alcuni membri/rappresentanti appartenenti al Consiglio Direttivo si dimettono dal proprio incarico, le dimissioni dovranno essere notificate tramite e-mail indirizzata all'attenzione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Una volta accettata la richiesta di dimissioni da parte del Consiglio Direttivo, il primo dei non eletti sarà chiamato a sostituire il rappresentante dimissionario. Ove ciò non fosse possibile, il Presidente o chi per esso si preoccuperà di convocare una seduta straordinaria dell'Assemblea degli Associati dove eleggere un nuovo rappresentante per il Consiglio Direttivo, che durerà fino al termine della scadenza naturale del Consiglio stesso. Nel caso in cui il rappresentante non possedesse un indirizzo e-mail, la presentazione delle dimissioni può avvenire con un documento in forma scritta da presentare in un Consiglio Direttivo appositamente convocato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 7 giorni prima della riunione (48 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta dall'inizio dell'anno sociale per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- convocare l'Assemblea degli associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;
- determinare il valore della quota associativa;
- redigere il bilancio d'esercizio;
- verificare il rispetto dello Statuto;
- deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli associati;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;

NGJ In SE. JC

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, da destinare alle finalità della CER, senza scopo di lucro; determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea;

- promuovere e organizzare eventi associativi;

- conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di singole attività inerenti la CER;

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a cura del Segretario, vengono approvati dal Consiglio stesso nella riunione successiva e custoditi presso la sede dell'Associazione.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 16 – Cariche istituzionali: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario

Nei casi delle cariche istituzionali (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario) si enuncia quanto segue:

Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati e ne coordina le attività.

Al Presidente spetta:

- la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordinare le attività dell'Associazione;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'Associazione.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.

Segretario

Il Segretario può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al segretario spetta:

- organizzare le adunanze e redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolgere compiti assegnati dal Presidente



Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta:

- riscuotere le quote d'iscrizione (se previste)
- provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali della CER;
- curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;
- monitorare la gestione economico/finanziaria dell'Associazione;
- supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio di esercizio.

Articolo 17 - Cessazione del Presidente

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del Presidente, il Vicepresidente ne assume *pro tempore* la carica fino a nuova elezione.

Articolo 18 - Cessazione del Vicepresidente

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del Vicepresidente, il tesoriere ne assume *pro tempore* la carica fino a nuova elezione.

Articolo 19 - Cessazione del Tesoriere

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del Tesoriere, il Segretario ne assume la carica *pro tempore* fino a nuova elezione.

Articolo 20 - Cessazione del Segretario

In caso di cessazione per qualsiasi ragione del Segretario, il Tesoriere ne assume *pro tempore* la carica fino a nuova elezione. In caso di vacanza della carica di Segretario per mancanza di soci che ne vogliano assumere l'impegno, il Tesoriere avrà funzioni di Segretario fino a nuova nomina.

Per la convocazione d'assemblea straordinaria si vedano le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento.

Articolo 21 - Organo di controllo e revisore dei conti

Nei casi previsti dalla Legge e qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell'Organo di Controllo non sono associati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.

Art. 22 - Estinzione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

L'Associazione può sciogliersi:

- per decisione dell'Assemblea;
- per il venir meno di tutti gli Associati;
- per impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale;
- per ogni altra causa prevista dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti interni.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore, determinandone i poteri e il compenso, e decide in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio.

Articolo 23 – Norme generali

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Il presente Statuto costituisce parte integrante dell'Atto costitutivo, pur essendo materialmente separato. In ogni caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.